

#### **GIUDIZIO DI APPELLO n. 4**

Con *mail* del 26/01/2024 l'associazione GBN Futsal promuoveva ricorso avverso la squalifica sino al 03/03/2024 comminata al tesserato Bassi Paolo a seguito dei fatti avvenuti nella partita giocata lo scorso 19/01/2024 contro l'associazione Gold Feet Aquileia.

In particolare, come riportato nel relativo referto, al tesserato Bassi veniva comminata la sanzione di cui all'art. 120 RD e ciò in quanto: *“espulso con cartellino verde ...al 14° del 2° tempo veniva a contatto con l'avversario con conseguenti spintoni sul petto a vicenda (senza conseguenze fisiche), non appagato della situazione raccoglieva il pallone e lo calciava con rabbia contro l'avversario senza colpirlo”*.

#### **MOTIVI DEL RICORSO E DELLA DECISIONE**

Il ricorrente, in estrema sintesi, contestava come detta squalifica fosse *“incredibilmente esagerata e che vada contro quelli che sono i principi e i valori fondamentali di una squadra amatoriale che vuole creare aggregazione e divertimento per ragazzi del posto. Insomma, un gesto di stizza isolato ...”*.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Innanzitutto preme a Questo Giudice precisare come nella citata squalifica non si ravvisino certo le contestate violazioni dei *“principi e i valori fondamentali di una squadra amatoriale che vuole creare aggregazione e divertimento”*.

Se qualcuno ha, quindi, violato i *“principi e i valori fondamentali di una squadra amatoriale”* è stato proprio il tesserato Bassi Paolo, il quale, con il proprio comportamento minaccioso e violento, ha palesemente violato i principi propri di questa Lega nonché i doveri, che incombono su ogni associato, di lealtà e correttezza.

Non solo, il comportamento scorretto del tesserato Bassi Paolo ha anche danneggiato la propria squadra, così penalizzando i propri compagni. Suggestisce, quindi, Questo Giudice che prima di citare i principi e i valori della LCFC bisognerebbe quanto meno leggerne prima i regolamenti e le normative che ne disciplinano l'attività.

Un tanto premesso, anche Questo Giudice ritiene che i fatti così come contestati al tesserato Bassi Paolo possano essere ricondotti nella più lieve fattispecie di cui all'art. 119 R.D. (*atteggiamenti minacciosi semplici* - ART. 13 RD) e non nella più grave ipotesi di cui al successivo art. 120, che punisce i comportamenti *“gravemente intimidatori o aggressivi”*.

Poichè, però, la condotta del tesserato è comunque connotata da notevole disvalore, Questo Giudice ritiene equo applicare allo stesso il massimo della pena prevista dall'art. 119 RD ovvero 1 mese di squalifica.

#### **P. Q. M.**

il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare accoglie parzialmente il ricorso e, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, applica al tesserato Bassi Paolo la squalifica di mesi uno (1), con ogni conseguenza in ordine alla cauzione.

**avv. Filippo Pesce**